



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.68

Oggetto: Presa atto errore di collazione nella deliberazione di Giunta comunale n.51 del 20 marzo 2014, avente ad oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, ai sensi della lettera g) del comma 8, dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012" – Correzione atto.

L'anno **Duemilaquattordici** addi **ventiquattro** del mese di **Aprile**, alle ore **15.30**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Avv. Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	LO POLITO Domenico Sindaco	SI		4	CASTAGNARO Giovanna Assessore	SI	
2	SANGINETI Carlo Mario Assessore – Vice Sindaco	SI		5	LOIACONO Angelo Assessore	SI	
3	DI GERIO Nicola Assessore	SI		6	DI PAOLA Antonio Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.51 del 20 marzo 2014, avente ad oggetto: “Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, ai sensi della lettera g) del comma 8, dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012”;

Preso atto che per errore di impaginazione, nella parte dispositiva della medesima deliberazione, non è stato accluso al punto 1) il prospetto “sotto riportato:” e che impropriamente al punto 3) per errore materiale è stato scritto in lettere un numero erroneo e diverso da quello indicato in cifre;

Ritenuto di dover integrare il punto 1) della suddetta deliberazione così per come formulato nella proposta, riportando il prospetto “Dotazione Organica Rideterminata” e correggendo l'errore materiale “... n.181 (centottantuno)” in luogo di “... n.181 (centosettanquattro)”;

Ritenuto, altresì, di dover confermare totalmente il contenuto ed il dispositivo della deliberazione n.51 del 20 marzo 2014 e di riapprovare, ai soli fini formali, il testo della deliberazione medesima;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto:

- il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica, in quanto ne ha curato direttamente l'istruttoria;
- Dato atto che il parere di regolarità contabile è stato già rilasciato in sede di adozione della deliberazione n.51/2014 e che non rileva sulla presente proposta di deliberazione ;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1) Di riapprovare, ai soli fini formali e per i motivi sopra esposti, il testo della deliberazione n.51 del 20 marzo 2014, avente ad oggetto: “Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, ai sensi della lettera g) del comma 8, dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012”, che di seguito si riporta:

**Deliberazione di Giunta comunale n.51 del 20 marzo 2014
con le integrazioni e correzioni apportate:**

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente Dott. Maurizio Ceccherini -Segretario Generale-

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

- il Consiglio comunale, con atto n.73 del 30 dicembre 2012, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012;

- che con il medesimo atto deliberativo il Consiglio comunale ha assunto l'impegno di approvare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, disponendo - fra l'altro - nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione ed attuazione del piano, che - ai sensi del comma 8 del citato 243-*bis* - al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, il Comune:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti

dalla legislazione vigente, nonché **accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che:**

- si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a);
- che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente;
- **che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;**

- il Consiglio comunale, con la citata deliberazione n.73 del 30 dicembre 2012, ha inoltre stabilito:

- di richiedere, ai sensi dell'art. 243-ter del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, l'anticipazione sul Fondo di rotazione, denominato: "*Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*", nella misura massima prevista, attese le condizioni di insufficiente liquidità di cassa rappresentate nelle premesse della stessa deliberazione;
- di richiedere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la concessione dell'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 del medesimo articolo da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario, nella misura massima prevista dalla legge, prendendo atto che, in caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- di prendere atto, disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione ed attuazione del piano, che - ai sensi del comma 9 del citato 243-bis - in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, il Comune dovrà adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario, le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
 - a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
 - b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
 - c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
 - d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

- di prendere atto, infine, che - ai sensi del comma 7 dell'art. 243-*quater* del d.lgs. n. 267/2000 - la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 27 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge, recante all'oggetto: *«Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-*quater* del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione»;*

Preso atto che:

- la lettera g) del comma 8 del citato 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, dispone testualmente: *«Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.»;*

- il comma 6 del citato art. 259 del d.lgs. n. 267/2000 dispone testualmente: *«L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.»;*

- la Corte dei Conti;

- con Delibera del 13 dicembre 2012 ha approvato le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r) del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- con Delibera del 6 marzo 2013 ha approvato le: *“Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis, 243-*quinq*ues del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera r) del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213”*
- nella Deliberazione del 6 marzo 2013, la Corte dei Conti, offre indicazioni sulla corretta

applicazione della procedura al fine di rendere tendenzialmente uniforme l'interpretazione. In particolare considerato che l'art. 243-bis, comma 8, lett. d) del TUEL prevede che: *“Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo di durata del piano, l'ente ... è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche previste dall'art. 243, comma 1”* e che l'art. 243-bis, comma 8, lett. g) prevede che: *“... nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ... a condizione che ... abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio”*. La Corte dei Conti chiarisce che: *“... la rideterminazione della dotazione organica costituisce un provvedimento a contenuto tipizzato ... adottato dall'ente locale, che acquista efficacia in seguito all'approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 155 TUEL della proposta di rideterminazione”*.

Preso atto, altresì, che:

- la vigente dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 06/10/2010, modificata con deliberazione n. 272 del 29/12/2010, prevede un totale di n. 214 dipendenti di ruolo, così suddivisi:

Categoria A	n. 43 unità, di cui n. 4 part-time
Categoria B1	n. 47 unità
Categoria B3	n. 14 unità
Categoria C	n. 75 unità
Categoria D1	n. 19 unità
Categoria D3	n. 11 unità,
CCNG (addetto stampa red.)	n. 1 unità
Dirigenti	n. 4 unità
Totale	n. 214 unità

- la suindicata dotazione organica, determinata in n. 214 unità di personale, evidenzia una diminuzione della consistenza numerica della preesistente dotazione organica (di complessivi n.225 posti approvata con deliberazione della G.C. n. 197 del 31 luglio 2008), come primo passo verso una più marcata riduzione della spesa per il personale, che il Comune non ha disatteso ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica;

Considerato che:

- a mente del comma 6 dell'art. 259 del TUOEL n. 267/2000 sussiste per l'Ente l'obbligo di rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio che risulti in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del medesimo testo unico, fermo restando l'obbligo di accertare la compatibilità di bilancio della spesa risultante dalla dotazione organica rideterminata;
- il richiamato comma 2 dell'art. 263 del d.lgs. n. 267/2000 demanda al Ministro dell'Interno la individuazione, con proprio decreto, a cadenza triennale, della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per Comuni e Province ed i rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica validi per gli Enti in condizioni di dissesto ai fini di cui all'art. 259, comma 6;
- il medesimo comma 2 prescrive che, in ogni caso, agli Enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli Enti di maggiore dimensione della fascia demografica

precedente;

- risulta vigente, per il triennio 2011-2013, il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 26 marzo 2011, n. 70), che stabilisce per la fascia demografica da 10.000 a 59.999 abitanti - nella quale il Comune di Castrovillari risulta essere compreso in virtù di una popolazione legale (dato Istat) al 31 dicembre 2010 (v. comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000) pari a 22.561 abitanti - un rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/122;
- detto rapporto medio si configura, in ogni caso, come limite massimo che la dotazione organica non deve oltrepassare;
- detto limite, fermo restando la compatibilità di bilancio, è fissato per il Comune di Castrovillari in n.185 (centottantacinque) posti (22.561:122) a fronte dei n.214 (duecentoquattordici) posti previsti dall'attuale dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta comunale n.130 del 06/10/2010, modificata con deliberazione n.272 del 29/12/2010;
- il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali- con nota prot. 15968 del 12/11/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 13/11/2013 al numero di protocollo 25353, nonché la successiva nota di rettifica del medesimo Ministero dell'Interno prot. n.16160 del 14/11/2013, pervenuta a mezzo pec, ha inoltrato la richiesta al Comune dell'atto deliberativo della rideterminazione della dotazione organica da sottoporre all'attenzione della sottocommissione di cui all'art.155 del TUEL;

Considerato, altresì, che:

- sulla scorta della normativa innanzi richiamata, ed in conformità alla medesima, è stata predisposta la dotazione organica rideterminata per la durata del periodo di riequilibrio, alla cui definizione si è pervenuti avuto riguardo:
- alla circostanza che questo Ente, per come sopra evidenziato, con deliberazione della Giunta comunale n.130 del 06/10/2010, modificata con deliberazione n.272 del 29/12/2010, ha approvato la vigente dotazione organica a modifica di quella preesistente (approvata con deliberazione della G.C. n.197 del 31 luglio 2008), determinandola in n.214 unità di personale, apportando già una diminuzione della consistenza numerica della preesistente dotazione organica (di complessivi n.225 posti), come primo passo verso una più marcata riduzione della spesa per il personale,
- alla circostanza che il Comune non può disattendere ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, atteso che tale previsione costituisce puntuale attuazione del precetto costituzionale che attribuisce alla legge statale il compito di provvedere al coordinamento della finanza pubblica;
- della circostanza che il numero dei posti è inferiore a quello della preesistente dotazione organica di complessivi n.214 posti di cui alla succitata deliberazione giuntale n.130 del 06/10/2010, modificata con deliberazione n.272 del 29/12/2010, e che viene pertanto rispettato il principio dell'invarianza e della riduzione della spesa;
- agli obiettivi strategici che si intendono perseguire e, vale a dire: accrescere l'efficienza dell'Ente, razionalizzare il costo del lavoro, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- all'intendimento di non creare pregiudizio alle scelte delle Amministrazioni future in materia di organizzazione e di risorse umane atteso che la lettera g) del comma 8 dell'art.243-*bis* del d.lgs. n.267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 di conversione del decreto-legge n.174 del 2012, prescrive

RAFFRONTO

	Totale Posti	N Posti Coperti	N. Posti vacanti
Totali dotazione organica vigente	214	149	65
Totali dotazione organica rideterminata	181	149	32
DIMINUZIONE	33	0	33

Precisato che:

- la dotazione organica, così per come rideterminata, prevede la soppressione di n.33 posti sia al fine di rispettare il rapporto medio dipendente/popolazione stabilito con il sopra citato decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2011 (pari come detto a n.185 posti), e sia, soprattutto, per apportare la necessaria riduzione della spesa e garantire la compatibilità finanziaria che consente di assicurare le competenze stipendiali ed accessorie al personale distribuito nella nuova dotazione organica;
- il numero delle unità di personale (di ruolo) è inferiore (n.149) al numero dei posti previsti nella dotazione organica rideterminata e, pertanto, non risultano unità di personale per categoria in posizioni di soprannumero e di eccedenza; tale verifica, peraltro, era stata già effettuata, con esito negativo, con deliberazione giunta n.203 del 2 dicembre 2013 in attuazione dell'art.33 del D. lgs. n.165/2001 e ss. mm. ii.;
- l'Ente non è in dissesto ma in una situazione di temporaneo disequilibrio;
- ha rispettato il patto di stabilità relativamente agli anni 2010/2011/2012/2013;
- ha rispettato la diminuzione della spesa del personale prevista dalle normative vigenti in materia di controllo della spesa pubblica;
- che l'Ente, al fine di non compromettere la funzionalità dei servizi, ha ritenuto opportuno procedere ad una aggregazione di funzioni e ad una redistribuzione delle stesse nell'ambito della macro struttura organizzativa provvedendo alla creazione dell'articolazione dipartimentale ed al mantenimento di quella settoriale pur procedendo alla contestuale soppressione di n.2 posti dirigenziali ed al mantenimento di quelli di Cat.D;

Evidenziato, altresì:

- che per dare maggiore dinamicità all'apparato organizzativo e garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi, l'Ente ha scelto di optare per una dotazione organica individuata solo numericamente per categoria e non procedere, pertanto, ad una individuazione e distribuzione delle categorie/profili per settore e servizi;
- che l'individuazione generica del personale per categoria ha il vantaggio di consentire che ogni unità può essere liberamente utilizzata da una struttura ad un'altra a seconda degli obiettivi da raggiungere e/o per sopperire a disfunzioni organizzative, in sintonia con quanto dettato dalla normativa che prevede che nell'ambito della categoria di

- appartenenza tutti i profili sono esigibili, cosa che sarebbe più difficile attuare seguendo schemi predefiniti e che non farebbero altro che appesantire la struttura;
- che la distribuzione delle risorse umane ai settori e servizi di attività dell'Ente avviene con l'assegnazione degli obiettivi che si realizza tenendo in considerazione l'organigramma e il funzionigramma dell'Ente.

Considerato che:

- sulla dotazione organica rideterminata il responsabile del servizio finanziario, ha attestato la prescritta compatibilità di bilancio, garantendo la disponibilità finanziaria per tutto il personale attualmente in servizio (N.149 unità);

Preso atto, altresì, del parere espresso in data 13/2/2013 dall'ANCI in merito agli obblighi derivanti agli Enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario con specifico riferimento alla rideterminazione della dotazione organica, nel quale parere si chiarisce fra l'altro che: *«La rideterminazione della dotazione organica non è un'operazione esclusivamente matematica tendente a ridurre il numero dei dipendenti per ricondurlo al rapporto con la popolazione previsto dalla norma, ma deve essere funzionale al nuovo modello organizzativo, caratterizzato da efficienza e flessibilità, che l'ente vuole attuare e compatibile con l'esigenza di riduzione della spesa nel quadro del piano di riequilibrio finanziario pluriennale predisposto.»*

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante *«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del citato decreto-legge n.95/2012, convertito dalla legge n.135/2012:

- art.2 (rubricato *«Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni»*), comma 8, che testualmente recita: *«Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8»*;
- art.16 (rubricato *«Riduzione della spesa degli enti territoriali»*), comma 8, che testualmente recita: *«Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n.112 del 2008 convertito con legge n.133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n.112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti»*;

Considerato che il suddetto DPCM non è stato emanato, sicché il riferimento ai parametri rimane evidentemente quello del decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011;

Visto l'art.33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.16 della legge 12 novembre 2011, n.183 (*Legge di stabilità 2012*);

Preso atto che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n.267/2000 e dal d.lgs. n.165/2001, e successive modificazioni, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art.89, comma 5, del d.lgs. n.67 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce che, salve restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Precisato che nella riunione del 18/03/2014 sono state informate le R.S.U. e le OO. SS. di categoria;

Ritenuto doversi provvedere in merito e sottoporre la presente deliberazione all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, per l'approvazione, al quale Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonome locali - e dovrà essere altresì trasmessa la documentazione dal medesimo Dicastero richiesta con nota prot.15968 del 12/11/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 13/11/2013 al numero di protocollo 25353 (*indirizzo pec: utgautonomie.prot.@pec.interno.it*), in cui viene evidenziato che tutti i dati richiesti devono essere debitamente certificati dal Responsabile della struttura competente: Settore Personale (data e firma) e tutti i dati contabili devono essere certificati dal Responsabile del Settore finanziario, che deve specificarne la fonte;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ed in particolare l'art.33 nel testo sostituito dal comma 1 dell'art.16 della legge 12 novembre 2011, n.183;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

Visto:

- il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica, in quanto ne ha curato direttamente l'istruttoria;
- il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal responsabile del servizio finanziario, in quanto la presente deliberazione comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

Si propone alla Giunta comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di rideterminare - ai sensi del comma 6 dell'art.259 del d.lgs. n.267 del 2000, cui rinvia la lettera g) del comma 8 dell'art.243-bis del d.lgs. n.267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 di conversione del decreto-legge n.174 del 2012 - la dotazione organica dell'Ente per la durata del periodo del piano di riequilibrio, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.14 del 27 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge, come da prospetto sotto riportato:

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA			
Cat.	Posti previsti	N. Posti Coperti	N. Posti vacanti
Dir	2	1	1
D3	10	3	7
D1	18	12	6
C	57	50	7
B3	11	5	6
B	46	43	3
A	36	34	2
CCNG	1	1	0
	181	149	32

2. Di approvare la dotazione organica come sopra rideterminata, come risultante dagli allegati contrassegnati dalle lett. A, B, C, D, E, alla presente deliberazione;
3. Di dare atto che la dotazione organica come innanzi rideterminata, comprendente n. 181 (centottantuno) posti, risulta essere inferiore a quella massima riveniente dal rapporto medio dipendente popolazione stabilito con il decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2011 (pari come detto a n. 185 posti) e inferiore alla dotazione organica previgente comprendente n. 214 unità.

4. Di precisare che la dotazione organica rideterminata non potrà essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
5. Di dichiarare, ai sensi del comma 6 del citato art. 259 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al fine di accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* dello stesso d.lgs. n. 267/2000, che non risultano, a seguito della predetta rideterminazione della dotazione organica, unità di personale per categoria in posizioni di soprannumero e/o di eccedenza.
6. Di sottoporre la presente deliberazione all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, per l'approvazione. A tal fine, la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonome locali, unitamente alla documentazione richiesta dal predetto Dicastero con nota prot.15968 del 12/11/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 13/11/2013 al numero di protocollo 25353 (*indirizzo pec: utgautonomie.prot.@pec.interno.it*), in cui si dovrà evidenziare che tutti i dati richiesti devono essere debitamente certificati dal Responsabile della struttura competente: Settore Personale (data e firma) e tutti i dati contabili devono essere certificati dal Responsabile del Settore finanziario, che deve specificarne la fonte;
7. Di trasmettere, altresì, copia autentica della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
8. Di dare mandato al Dirigente degli Affari Generali e del Personale ed al Responsabile degli Affari Finanziari per gli adempimenti di cui precedenti punti 5 e 6 e per ogni altro adempimento conseguente e/o conseguenziale previsto dal sistema normativo vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

- 1) Di rideterminare - ai sensi del comma 6 dell'art.259 del d.lgs. n.267 del 2000, cui rinvia la lettera g) del comma 8 dell'art.243-*bis* del d.lgs. n.267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 di conversione del decreto-legge n.174 del 2012 - la dotazione organica dell'Ente per la durata del periodo del piano di riequilibrio, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.14 del 27 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge, come da prospetto sotto riportato:

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA			
Cat.	Posti previsti	N. Posti Coperti	N. Posti vacanti
Dir	2	1	1
D3	10	3	7
D1	18	12	6
C	57	50	7
B3	11	5	6
B	46	43	3
A	36	34	2
CCNG	1	1	0
	181	149	32

- 2) Di approvare la dotazione organica come sopra rideterminata, come risultante dagli allegati contrassegnati dalle lett. A, B, C, D, E, alla presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che la dotazione organica come innanzi rideterminata, comprendente n. 181 (centottantuno) posti, risulta essere inferiore a quella massima riveniente dal rapporto medio dipendente popolazione stabilito con il decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2011 (pari come detto a n. 185 posti) e inferiore alla dotazione organica previgente comprendente n. 214 unità.
- 4) Di precisare che la dotazione organica rideterminata non potrà essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
- 5) Di dichiarare, ai sensi del comma 6 del citato art. 259 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al fine di accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter dello stesso d.lgs. n. 267/2000, che non risultano, a seguito della predetta rideterminazione della dotazione organica, unità di personale per categoria in posizioni di soprannumero e/o di eccedenza.

- 6) Di sottoporre la presente deliberazione all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, per l'approvazione. A tal fine, la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonome locali, unitamente alla documentazione richiesta dal predetto Dicastero con nota prot.15968 del 12/11/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 13/11/2013 al numero di protocollo 25353 (*indirizzo pec: **utgautonomie.prot.@pec.interno.it***), in cui si dovrà evidenziare che tutti i dati richiesti devono essere debitamente certificati dal Responsabile della struttura competente: Settore Personale (data e firma) e tutti i dati contabili devono essere certificati dal Responsabile del Settore finanziario, che deve specificarne la fonte;
- 7) Di trasmettere, altresì, copia autentica della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 8) Di dare mandato al Dirigente degli Affari Generali e del Personale ed al Responsabile degli Affari Finanziari per gli adempimenti di cui precedenti punti 5 e 6 e per ogni altro adempimento conseguente e/o consequenziale previsto dal sistema normativo vigente.
- 9) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 10) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) al Dirigete Settore Affari generali e del Personale;
 - c) al Responsabile degli Affari Finanziari ;
 - d) al Responsabile Servizio Affari del Personale;
 - e) alla RSU Aziendale;

IL SEGRETARIO
F.to - Maurizio Ceccherini -

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Addì 24 Aprile 2014



Il Segretario Generale
Dr. Maurizio Ceccherini

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data24. APR. 2014....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 24 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ceccherini-

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maurizio Ceccherini", written over the typed name.